



**CITTÀ DI LIMBIATE**  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  
DEL COMUNE DI LIMBIATE**

(ai sensi dell'art. 81 comma 1 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 61 del 21/12/2021

In vigore dal 08/01/2022

## **ART. 1 – FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Limbiate.

## **ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Limbiate, ai sensi e per gli effetti dell'art.81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.

## **ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione si esprime obbligatoriamente:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del DLgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, L.R. n.12/05;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

Alla Commissione può altresì essere richiesto un parere riguardo:

- le proposte di piani e programmi attuativi, quando la competente struttura tecnica comunale lo ritenga necessario.

## **ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione è composta da 5 membri aventi qualificata e pluriennale esperienza nel campo della progettazione architettonica e nella valorizzazione paesaggistico-ambientale che dovrà risultare da specifico curriculum.

Con atto separato il Comune individua la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verifica come indicato al punto 5 allegato "A" D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea nell'ambito disciplinare dell'architettura e abilitato all'esercizio della professione, oltre ad aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, negli ambiti della progettazione e della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse.

Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, tutti i soggetti di cui alla DGR n. XI/4348/21.

## **ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'**

La nomina dei membri della Commissione è effettuata con determina dirigenziale sulla base della valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

Tale valutazione è effettuata da una commissione interna, appositamente designata con atto dirigenziale, composta da almeno tre membri.

Con l'atto di nomina della Commissione viene anche designato il Presidente e indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i dipendenti dell'Ente e tutti i soggetti che rivestono una carica comunale di cui al DLgs 267/2000 e, in generale, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

- coloro che ricoprono la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
- coloro che sono in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
- coloro che hanno interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- coloro che hanno processi di natura amministrativa in corso con il Comune.

I membri della Commissione, una volta nominati, non possono esercitare attività di progettazione o di consulenza alla progettazione, nei rispettivi ambiti professionali, relativamente ad interventi/progetti promossi dall'Amministrazione comunale;

I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame della discussione ed al giudizio allontanandosi dalla seduta. Gli stessi devono altresì astenersi dalla trattazione di pratiche riguardanti il loro coniuge, parenti o affini fino al 3° grado.

## **ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.

L'invio della convocazione è effettuato almeno 3 giorni prima della seduta;

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.

## **ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESI**

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

## **ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dal personale dell'Ente.

La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la data della seduta, l'enunciazione dell'oggetto trattato, ed il parere espresso con le relative argomentazioni.

Il verbale, che dovrà riportare anche le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

## **ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, nel caso in cui sia necessario un supplemento istruttorio.

Deve essere in ogni caso rispettato il termine imposto dai tempi di legge prescritti per l'istruttoria edilizia/urbanistica.

La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione presentata dal tecnico progettista.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio ovvero documentazione integrativa e/o effettuazione di sopralluoghi. E' facoltà della Commissione richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

La Commissione ha facoltà di concedere l'audizione dei progettisti che ne facciano richiesta agli uffici preposti, nei casi in cui l'incontro sia dal Presidente ritenuto utile alla formulazione del parere o alla comunicazione dello stesso ai fini dello sviluppo del progetto.

## **ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella DGR n. XI/4348/22.02.2021 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale. Non entra nel merito degli aspetti tecnico-edilizi.

## **ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

La Commissione rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

La Commissione potrà esercitare le sue funzioni paesaggistiche dopo che l'Ente avrà trasmesso per via telematica, attraverso l'applicativo MAPEL della Regione Lombardia, gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione e dopo aver esposto all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo sopra citato che attesti il caricamento della documentazione necessaria a verificare l'idoneità della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

Inoltre gli stessi decadranno dalla carica anche per sopraggiunte cause di incompatibilità (elencate all'art. 5 del presente Regolamento) successive alla nomina.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti come indicato all'art. 5 del presente regolamento, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, di componenti sostituiti che restino in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

## **ART. 12 - INDENNITA' E RIMBORSI**

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del DLgs 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate.